CAMERA DEI DEPUTATI N. 457

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL DEPUTATO

VITI

Presentata il 2 luglio 1987

Modifiche all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, concernente il reddito di impresa

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nell'esporre al primo comma la definizione delle sopravvenienze attive, originate dalla gestione aziendale e ad essa connesse, disciplina la loro tassabilità dichiarandole componenti attivi del reddito d'impresa al momento della effettiva manifestazione.

Nel secondo comma assimila alle sopraddette sopravvenienze attive, imponendo quindi lo stesso trattamento fiscale, gli afflussi di ricchezza che convergono nell'economia aziendale da fonte esterna e precisamente: «...le somme in denaro e i beni in natura ricevuti a titolo di contributo e di liberalità, ad esclusione dei contributi in conto esercizio corrisposti in base a norma di legge dello Stato da altri enti pubblici ».

Per queste somme e beni, l'ultimo comma del medesimo articolo concede la sospensione della tassazione purché, nel valore numerario, vengano accantonati in apposito fondo del passivo patrimoniale, subordinando in futuro la tassazione solo al momento del loro prelievo per fini diversi dalla copertura di perdite d'esercizio.

Considerato che nella quasi generalità dette somme riguardano contributi in conto capitale che lo Stato e le regioni concedono alle imprese per incrementare e rafforzare l'attività produttiva, appare evidente come il legislatore alla necessità del prelievo fiscale ha sovrapposto l'interesse di salvaguardare il tessuto produttivo e quindi occupazionale evitando aggravi fiscali nella fase di ristrutturazione della azienda.

L'agevolazione in argomento, però, può essere invocata solo dalle imprese

che rilevano i fatti economici aziendali tramite la contabilità ordinaria prevista dagli articoli 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, escludendo le cosiddette imprese minori che annotano i costi ed i ricavi con contabilità semplificata (normalmente sui due registri IVA acquisti e corrispettivi).

Tanto palesa uno stato d'evidente ed ingiustificato trattamento, in contrasto sia con i princìpi d'eguaglianza che con gli stessi princìpi ispiratori che suggerirono al legislatore la norma agevolativa.

Infatti le difficoltà ed i problemi di gestione economica che si presentano, nella fase di ristrutturazione, anche se in misura diversa, devono essere affrontati e risolti da tutti gli operatori qualunque sia la dimensione dell'azienda.

In effetti ciò che è consentito all'imprenditore fornito della contabilità ordinaria non è consentito all'imprenditore con contabilità semplificata.

Il primo, avendo la possibilità di accantonare i contributi nell'apposito fondo, sospende la loro tassabilità e, liberandosi dalla preoccupazione di versare le imposte gravanti su detti contributi in tempi brevi, potrà dedicarsi con maggiore disponibilità di capitali all'ammodernamento o ristrutturazione dell'azienda.

L'imprenditore che non dispone della contabilità ordinaria, invece, nel suo programma d'investimento deve tener presente che almeno il 50 per cento dei contributi ricevuti dovrà restituirli all'Erario, nell'anno successivo, sotto forma d'imposta (ILOR ed IRPEF).

In definitiva il fine produttivo e sociale dell'erogazione dei contributi viene escluso per i contribuenti minori in quanto non dispongono di una contabilità ordinaria che il fisco richiede a garanzia per non perdere mai di vista le somme reddituali messe in sospensione d'imposta.

La tenuta della contabilità semplificata non deve però essere di ostacolo alla sentita e giusta equiparazione dei soggetti d'imposta.

L'accorgimento contabile per far sì che i contributi in sospensione d'imposta non si disperdano nel tempo per divenire un illecito arricchimento è possibile determinarlo anche disponendo dei due soli registri IVA.

Infatti nel 1980 fu risolta analoga questione per le plusvalenze di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Sino allora l'agevolazione prevista da quest'ultimo articolo, consistente nell'accantonare le plusvalenze realizzate e nel sottrarle dai componenti positivi del reddito, a condizione che nel biennio successivo vengano reinvestite nell'acquisto di cespiti ammortizzabili, era consentita solo all'impresa con contabilità ordinaria.

Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, pose fine a detta disparità e concesse anche alle imprese minori la predetta agevolazione, imponendo la registrazione della plusvalenza nell'apposito registro tenuto agli effetti dell'IVA, ed in mancanza sul registro previsto dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Analogamente per le sopravvenienze attive in sospensione d'imposta si potrebbe imporre non solo la registrazione sui registri appena citati ma l'indicazione di esse nell'annuale dichiarazione dei redditi sino alla loro utilizzazione, predisponendo comunque la tassazione alla cessazione e cessione dell'attività.

Con questi presupposti le esigenze fiscali verrebbero interamente soddisfatte.

Né è accettabile l'ipotesi che dette imprese minori non avendo la contabilità ordinaria potrebbero essere tentate a creare, più facilmente, una gestione deficitaria per assorbire le sopravvenienze attive in argomento.

A tanto osterebbero tutti i recenti provvedimenti come l'emissione dello scontrino fiscale, della ricevuta fiscale e della bolla d'accompagnamento che ostacolano ogni disegno d'evasione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti delle imprese esonerate dalla tenuta delle scritture contabili ordinarie ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600 ».

2. L'ammontare delle plusvalenze attive indicate alla letteta *a)* del secondo comma dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, devono essere annotate nel registro tenuto agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto per la registrazione delle fatture emesse e dei corrispettivi; i soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto devono annotare l'ammontare delle sopravvenienze attive nell'apposito registro previsto dal terzo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. Le predette sopravvenienze attive devono inoltre essere annotate, annualmente, nell'apposito quadro *G* allegato alla dichiarazione dei redditi, sino alla loro utilizzazione, comunque, nel caso di mancata utilizzazione, sono tassate, quali redditi d'impresa, nell'anno di cessazione e di cessione dell'attività cui le sopravvenienze attive si riferiscono.